

ART. 5 – Requisiti strutturali e di dimensionamento

1. Il nido in famiglia deve sorgere in immobili ad uso abitativo, aventi i requisiti della civile abitazione, anche in contesti aziendali rurali.

2. La struttura di insediamento deve garantire le seguenti caratteristiche:

- a) condizioni di sicurezza statica, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti per le civili abitazioni;
- b) requisiti igienici minimi previsti dai regolamenti locali d'igiene e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia di edifici di civile abitazione
- c) condizione di sicurezza degli impianti, anche di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla legge;
- d) adattabilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
- e) certificato di agibilità dei locali di cui al TITOLO III - Capo I – del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

3. L'attività può essere avviata se nell'unità immobiliare sono disponibili:

- uno spazio autonomo costituito da una camera o anche ricavato all'interno di una camera più ampia, adeguatamente separato dal locale cucina, da destinarsi in modo esclusivo all'ospitalità dei bambini, di almeno 5 mq. di superficie utile a bambino con un minimo di 15 mq;
- un servizio igienico che disponga del riduttore del WC per l'uso dei bambini e di un lavandino, nonché di uno spazio, anche esterno al servizio igienico, dove sia posizionato un fasciatoio;
- un locale cucina dotato di idonee attrezature per la cottura, il riscaldamento e la conservazione dei cibi;
- uno spazio esterno, anche non ad uso esclusivo, protetto per il gioco dei bambini